



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera di Consiglio n. 47/2017

OGGETTO: Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'Istituzione e disciplina dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione Tariffe.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 11:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 21/12/2017

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd.21/12/2017

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

		Presente/Assente
Raugna Dario	Sindaco	Presente
Fabris Fabio	Consigliere	Presente
Bellan Caterina	Consigliere	Presente
Facchinetti Fiorenzo	Consigliere	Assente
Polo Sara	Consigliere	Presente
Marchesan Damiano	Consigliere	Presente
Marchesan Sebastiano	Consigliere	Presente
Lauto Dario	Consigliere	Presente
Polo Matteo	Consigliere	Presente
Reverdito Greta	Consigliere	Presente
Gaddi Claudio	Consigliere	Presente
Kovatsch Claudio	Consigliere	Presente
Medeot Elisabetta	Consigliere	Assente
Marin Roberto	Consigliere	Presente
Delbello Maurizio	Consigliere	Presente
Borsatti Roberto	Consigliere	Presente
Cicogna Luciano	Consigliere	Presente

Partecipa il Vice Segretario dott. Gianluca Venier
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in materia tributaria;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto ed, in particolare, il comma 2 lett. F) in materia di deliberazioni tariffarie;

RICHIAMATO anche l'articolo 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 in materia di deliberazione tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali;

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che, ai commi da 2 a 6, detta la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Regione Friuli Venezia-Giulia;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1980 del 13 ottobre 2017 avente per oggetto: "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che ne fissa, tra l'altro, la possibile introduzione a partire dal 1/1/2018.

CONSIDERATO che il Comune di Grado a seguito della riduzione dei trasferimenti statali in atto da diversi anni, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali;

CONSIDERATO che si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Grado rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, infatti l'aristocrazia asburgica veniva qui per i bagni e le pregiate Terme marine di Grado fin dagli inizi dell'Ottocento, e che, unitamente all'offerta termale, vi è quella balneare e sportiva che garantisce nel periodo primavera – autunno un flusso costante di turisti di ogni nazionalità;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, prevedendo il finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta, come previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale sopracitato;

PREVISTO che, qualora l'intero gettito non rimanesse al Comune in forza di norme statali o regionali, l'imposta di soggiorno non verrà applicata;

RITENUTO di istituire l'imposta di soggiorno prevista all'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e dall'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in base al disposto dello Statuto del Contribuente *che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di approvazione della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;*

RITENUTO altresì di fissarne, esclusivamente per il primo anno, la decorrenza al 1° marzo 2018, così come convenuto con le associazioni maggiormente rappresentative di categoria e con i titolari delle strutture ricettive che sono stati coinvolti ed informati a più riprese;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione prot. n. 38828 dd. 23/12/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

ESAMINATO lo schema di Regolamento avente per oggetto “**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alle tariffe in esso contenute all'art. 4;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18 dicembre 2017 dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

Alle ore 13.15 dopo una sospensione dei lavori di circa mezzora, vengono presentati e sottoposti a votazione due emendamenti (allegati al presente atto) con il seguente esito:

1° emendamento (art. 4)

Presenti e votanti n. 15 consiglieri

Astenuti n.3 (Marchesan S., Lauto, Kovatsch)

Favorevoli n. 3 (Delbello, Marin, Borsatti)

Contrari n. 9

L'emendamento è respinto

2° emendamento (art.16)

Presenti e votanti n. 15 consiglieri

Astenuti n.1 (Kovatsch)

Favorevoli n.4 (Lauto, Delbello, Marin, Borsatti)

Contrari n.10

L'emendamento è respinto

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, contrari n. 5 (Lauto, Delbello, Marin, Borsatti, Kovatsch), presenti e votanti n. 15 consiglieri

D E L I B E R A

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Grado l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di approvare le tariffe, di prima applicazione, in esso contenute:
 - € 0,80 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - € 0,80 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - € 1,10 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - € 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - € 1,80 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - € 0,80 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta –campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 3 stelle;

€ 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 4 stelle;
€ 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
€ 0,80 al giorno per persona nei bed and breakfast, case ed appartamenti, affittacamere;
€ 0,80 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

4. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1/1/2018 mentre la decorrenza per l'applicazione dell'imposta sarà eccezionalmente, per il primo anno, dal 1° marzo 2018;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
6. di dare atto che il Regolamento Comunale approvato, sarà inviato alla Regione entro i termini previsti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale vigente concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Raugna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Vice Segretario
Venier Gianluca

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VENIER GIANLUCA
CODICE FISCALE: VNRGLC69E11C817M
DATA FIRMA: 28/12/2017 11:19:16
IMPRONTA: 5A4B22C42704229EF92A9BCF176881E527AB831EA7D99637A32F86060AE41EE2
27AB831EA7D99637A32F86060AE41EE279E89F954060D4506E1673D16EB25546
79E89F954060D4506E1673D16EB255468EF567D70F42CFCB2D90E84CA42A6394
8EF567D70F42CFCB2D90E84CA42A639411A42024E5B43973508CC14FF7D12C38

NOME: RAUGNA DARIO
CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K
DATA FIRMA: 28/12/2017 13:00:09
IMPRONTA: 9C80CA359D76B591DED91D22919BB2D1ECD9E010772EBBA80179BB31F1E987E2
ECD9E010772EBBA80179BB31F1E987E21444F30A7BC1D8001D1B2F70FE045FC5
1444F30A7BC1D8001D1B2F70FE045FC5697EC9E7BFD2D86AB5FD81CAE6BC9F7C
697EC9E7BFD2D86AB5FD81CAE6BC9F7CAF17A5085924C73A6E365EEB80156C74